DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 2

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Versione in vigore dal 2 marzo 1993, non più in vigore dal 2 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-1993/art-2-procedure-di-approvazione-di-progetti-di-opere-concernenti-reti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it